

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 33.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali" e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

1. All'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 è aggiunto il seguente comma:

"L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico."

Art. 2

Decorrenza

1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, ha effetto, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della medesima legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 settembre 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificata con la presente l.r. n. 33/1997, verrà pubblicato in un fascicolo successivo.

Procedimento di formazione della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 marzo 1997, dove ha acquisito il n. 286 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Poirè, Comencini, Foggiato, Gobbo, Roccon, Munaretto, Morosin, Mazzon, Miotto, Bertaso, Ivo Rossi, Prior, Pirrami, Piccolo, Padoin, De Boni, Leone, Chisso, Boato, Qualarsa, Costanzo, Resler, Milani, Tesserin, Mario Rossi e Buttura;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione consiliare in data 25 marzo 1997;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 luglio 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fabrizio Comencini, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1997, n. 6946;
- La deliberazione legislativa è stata ricevuta dal Commissario del Governo in data 5 agosto 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1997, n. 2982/22803, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale